



Sentenza n. 19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott. Carlo PICUNO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37372** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **MARCUCCI Grazia**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16 luglio 1975
(Cod. Fisc. MRCGRZ75L56H926O), rappresentata e difesa dall'avv.
Ermelinda Pastore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla
Piazza Garibaldi, n. 23;

- **PEDONE Angelo**, nato a Bisceglie (BT) il 3 dicembre 1964 (Cod. Fisc.
PDNNGI64T03A883J, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo F.
Ingravalle, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via
Principe Amedeo, n. 126.

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 30 maggio 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023 - relatore il Consigliere

	Rossana De Corato e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il	
	Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia	
	Minervini, l'avv. Ermelinda Pastore per la Marcucci e l'avv. Massimo F.	
	Ingravalles per il Pedone.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 30 maggio 2023, il Procuratore	
	regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa Grazia Marcucci e il dott.	
	Angelo Pedone in qualità di ex Dirigenti <i>pro tempore</i> dell'Ufficio Tributi del	
	Comune di Trani, per sentirsi condannare al pagamento, rispettivamente, di €	
	26.900,64 e di € 6.725,16, pari alla quota parte ad essi imputabile del danno	
	asseritamente patito dal suindicato ente a seguito del mancato introito delle	
	somme dovute (ed ormai prescritte) dalla società "Ristorante Cristoforo	
	Colombo di Normando Francesco sas" (d'ora in poi, la Società) a titolo di	
	ICI/IMU relativamente alle annualità 2012, 2013 e 2014.	
	Espone, in sintesi, parte attrice, sulla scorta della segnalazione pervenuta in	
	data 28 aprile 2021 dalla Guardia di Finanza - Stazione Navale di Bari, nonché	
	della documentazione acquisita all'esito dell'attività istruttoria svolta che:	
	- la Società risultava intestataria di una concessione demaniale rilasciata dalla	
	Capitaneria del Porto di Molfetta in data 16 luglio 1998, con validità iniziale	
	sino al 31 dicembre 2001, " <i>...ma con durata, in considerazione dei legittimi</i>	
	<i>rinnovi automatici biennali normativamente previsti, fino al 31.12.2013, come</i>	
	<i>accertato giudizialmente...</i> ";	
	- era in corso un contenzioso tra il Comune di Trani e la Società circa il	
	perdurare della concessione medesima, nelle more del quale quest'ultima	
	2	

	aveva continuato ininterrottamente ad occupare ed utilizzare gli immobili e le	
	aree ricadenti nel demanio marittimo oggetto della concessione;	
	- con verbali di constatazione in data 9 marzo 2011, 25 settembre 2015 e 3	
	marzo 2020, la Guardia di Finanza, in occasione dei controlli fiscali effettuati	
	nei confronti della Società, aveva rilevato, rispettivamente, il mancato	
	pagamento: <i>i)</i> dell'ICI (per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010); <i>ii)</i>	
	dell'ICI/IMU (per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014); <i>iii)</i> dell'IMU (per gli	
	anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019);	
	- ulteriori accertamenti avevano consentito di verificare che erano stati	
	notificati avvisi di accertamento relativamente all'ICI, per gli anni dal 2008 al	
	2011, e all'IMU, per gli anni 2015 e 2016, non risultando, invece, essere stati	
	mai emessi gli avvisi di accertamento per l'IMU relativa agli anni 2012, 2013	
	e 2014, pari ad € 37.362,00 (importo poi rideterminato, ai fini della	
	quantificazione del danno, in € 33.625,80);	
	- l'IMU relativa a queste ultime tre annualità, in quanto	
	"...irrimediabilmente..." prescritta costituiva, pertanto, un mancato introito	
	per le casse comunali da imputare a grave negligenza dei responsabili	
	dell'Ufficio Tributi per non essersi costoro attivati tempestivamente,	
	nonostante il suddetto verbale di constatazione della Guardia di Finanza in	
	data 25 settembre 2015 fosse stato, come gli altri, regolarmente trasmesso al	
	suddetto ufficio;	
	- in fase pre-processuale - e in considerazione della pluralità di	
	Dirigenti/Responsabili del Settore Tributi del Comune di Trani che si erano	
	avvicendati nella carica nel periodo in cui era venuta a maturarsi la	
	prescrizione dell'IMU relativa alle tre annualità dal 2012 al 2014 - erano stati	

	invitati a fornire deduzioni, oltre alla dott.ssa Marcucci (in servizio dal 2	
	maggio 2013 al 30 settembre 2016) e al dott. Pedone (in servizio dal 1° ottobre	
	2016 al 1° ottobre 2017), odierni convenuti, anche il dott. Michelangelo Nigro	
	e la dott.ssa Cecilia Barbera;	
	- all'esito delle deduzioni fornite dal Nigro e dalla Barbera si era ritenuto di	
	archiviare le posizioni di entrambi questi invitati, non essendo stata giudicata	
	la loro condotta di servizio ascrivibile a grave colpa;	
	- le deduzioni rese dalla Marcucci e dal Pedone - volte principalmente a	
	dimostrare l'insussistenza di un legittimo potere impositivo (fiscale) del	
	Comune nei confronti della Società, in quanto, già all'epoca dei fatti	
	contestati, era nota la natura abusiva (o quanto meno incerta e controversa)	
	dell'occupazione dell'area demaniale da parte della Società, (circostanza	
	questa, poi, confermata dalla recente sentenza del Tar Puglia n. 301/2022) -	
	non erano state ritenute, invece, idonee a superare le formulate contestazioni	
	di responsabilità, in quanto prive di giuridico fondamento, oltreché non	
	rispondenti alle risultanze degli atti.	
	Al riguardo il Requirente ha osservato che:	
	- "...non è esatto che la mancanza di un valido titolo concessorio sia	
	acclarata, poiché essa è stata dichiarata in una sentenza del TAR del 2022,	
	appellata e ancora non definita, essendo quindi la questione ancora sub	
	iudice...";	
	- "...A fronte della mancanza di definitività della pronuncia in sede di	
	giustizia amministrativa, esisteva la sentenza del Tribunale penale di Bari n.	
	28/2011 - della cui esistenza il Comune ha reso edotto la Procura e che	
	doveva essere conosciuta da chi, come il Pedone e la Marcucci, ha dichiarato	

che le problematiche relative alla società erano ben note agli uffici - che stabiliva la durata della concessione fino al 2013 ex art. 10 della Legge n. 88/2001. Rinnovo automatico di sei anni in sei anni a decorrere dall'originaria scadenza del 2001 peraltro riconosciuto in diversi gradi di giudizio in sede penale, come rappresentato dalla società per il tramite del suo avvocato al Comune di Trani sia in un incontro sia in una nota del 5 settembre 2011, con la quale si riscontrava ulteriormente (dopo aver già inviato altre note chiedendo rinnovo della concessione e rateizzazione dei canoni dovuti) una precedente comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, mai esitato nell'adozione del conseguente provvedimento...”;

- “...non rispondeva al vero che agli atti del procedimento non esistessero istanze di rinnovo...”, in quanto già dal 2007 la Società aveva presentato istanza di rinnovo alla Regione Puglia (all'epoca competente nella soggetta materia) e chiesto la “...regolarizzazione...” di quanto dovuto a titolo di canoni demaniali;

- nelle “...interlocuzioni della Società con l'Agenzia del Demanio e con la Regione Puglia ...” pur essendo vero “...che nelle stesse si parlava di occupazione abusiva...”, tuttavia, la società che aveva pagato i canoni sino al 2007 “...evidenziava l'avvenuto rinnovo ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 88/2001, poi confermato in sede civile (sic!) oltre che penale...”;

- il Comune di Trani, nel 2012 - a seguito del passaggio di competenze sulle aree demaniali dalla Regione ai comuni - aveva, dapprima, chiesto “...documentazione a supporto...” dell'istanza di rinnovo e, successivamente, non aveva dato seguito all'istanza di rateizzazione del pagamento dei canoni arretrati avanzata dalla Società, limitandosi ad interloquire “...con l'Agenzia

	<i>del Demanio circa l'assenso alla rateizzazione ...senza quindi mai finalizzare</i>	
	<i>né il pagamento né rinnovo... ”;</i>	
	<i>- nel 2015 il Comune di Trani “...invia alla Società comunicazione di avvio</i>	
	<i>del procedimento di decadenza ... non esitato nell'adozione di formale</i>	
	<i>provvedimento... ”;</i>	
	<i>- nel 2020, il Comune di Trani adottava un'ordinanza di sgombero “...che</i>	
	<i>viene motivata con la mancanza di titolarità alla data odierna di titolo di</i>	
	<i>possessiono dell'area demaniale e di rigetto di fatto dell'istanza di rinnovo (...)</i>	
	<i>del 2009 (...). Ne deriva che la concessione non mai è stata revocata (o lo è</i>	
	<i>stata nel 2020, ove si volesse dare valore al rigetto di fatto dell'istanza di</i>	
	<i>rinnovo) e in ogni caso fino al 2013 aveva avuto validità, per cui l'IMU</i>	
	<i>avrebbe dovuto essere chiesta dagli uffici come fatto per gli anni precedenti,</i>	
	<i>sia per l'anno 2012, sia per l'anno 2013, alla società concessionaria... ” (cfr.</i>	
	<i>pagg. 22, 23, 24, 25, 26 dell'atto introduttivo);</i>	
	<i>- per quel che concerne l'anno 2014 “...occorre far riferimento a quanto</i>	
	<i>stabilito nella licenza, in cui si prevede la proroga del godimento del bene</i>	
	<i>sino al rinnovo della licenza e all'eventuale rigetto della domanda</i>	
	<i>subordinatamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini</i>	
	<i>stabiliti dall'Autorità (marittima) e al versamento del canone di importo pari</i>	
	<i>a quello già versato... ” (cfr. pag. 30 dell'atto introduttivo).</i>	
	<i>Il Requirente, inoltre, dopo aver precisato che le vicende modificative</i>	
	<i>riguardanti la composizione della Società nel corso degli anni (subentro in</i>	
	<i>qualità di socio di Normando Francesco, marito di Curci Antonella - originaria</i>	
	<i>concessionaria unitamente alla madre Cuocci Martorano Rosa - e</i>	
	<i>trasformazione del tipo sociale da s.n.c. in s.a.s.), non potevano considerarsi</i>	
	6	

	estintive della stessa e che, pertanto, non avevano inciso sulla titolarità della	
	concessione in capo al medesimo soggetto giuridico, ha sostenuto	
	l'inapplicabilità alla fattispecie dell'istituto della decadenza “... <i>per abusiva</i>	
	<i>sostituzione di altri...</i> ” disciplinato dagli artt. 46 e 47 del Codice della	
	Navigazione.	
	Sulla scorta di tali considerazioni, e, quindi, sull'assunto della legittima	
	occupazione da parte della Società dell'area demaniale oggetto dell'originaria	
	concessione n. 91/1998, nelle annualità 2012, 2013 e 2014 e,	
	conseguentemente, della sussistenza del potere impositivo del Comune di	
	Trani quanto al tributo locale che ne occupa, il Procuratore regionale ha	
	concluso chiedendo la condanna degli odierni convenuti, avendo costoro	
	omesso di emettere i relativi avvisi di accertamento così determinando, la	
	prescrizione della relativa pretesa fiscale con un corrispondente danno da	
	mancata entrata, quantificato in complessivi € 33.625,80.	
	Per quel che concerne il profilo soggettivo, l'attore pubblico imputa ai	
	convenuti di aver tenuto una condotta gravemente colposa per: (i) non aver	
	preso in considerazione quanto affermato dal Tribunale Penale di Bari nella	
	sentenza n. 28/2011, relativamente alla validità della concessione demaniale	
	<i>de qua</i> sino al 2013, ex art. 10 della Legge n. 88/2001, in forza del rinnovo	
	automatico di sei anni in sei anni; (ii) non aver dato alcun seguito al verbale	
	di constatazione della Guardia di Finanza del 25 settembre 2015 (come,	
	invece, si era operato con riferimento al precedente verbale del 2011 e a quello	
	successivo del 2020).	
	Infine, ad avviso del requirente, alcuna valenza può attribuirsi alle	
	dichiarazioni rese dal Pedone e dalla Marcucci nelle memorie difensive circa	
	7	

	l'asserita “...non...conoscenza della sentenza del Tribunale penale di Bari n.	
	28/2011...”, in quanto “...avrebbero dovuto, essendo note le problematiche	
	relative alla società (...) assumere le dovute informazioni presso gli uffici	
	competenti e venire a conoscenza dell'intero carteggio, o, in mancanza,	
	continuare ad accertare come già fatto in precedenza, poiché nessuna novità	
	era a loro nota...” (cfr. pagg. 30 e 31 dell’atto di citazione).	
	Con comparse depositate in segreteria in data 4 e 5 ottobre 2023, i convenuti	
	si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati indicati in	
	epigrafe, contrastando con varie ed articolate argomentazioni - tra cui,	
	prioritariamente, quella concernente l'insussistenza di un valido titolo	
	concessorio e, quindi, la mancanza nella fattispecie del presupposto impositivo	
	dell'IMU, e, conseguentemente, dell'ipotizzato danno erariale - la fondatezza	
	della pretesa attrice.	
	Hanno concluso, pertanto, per l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio	
	patrimoniale per il Comune di Trani, evidenziando, in ogni caso, la carenza del	
	contestato elemento psicologico articolando, sul punto, varie considerazioni e	
	deduzioni di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui ciò si renderà necessario	
	ai fini del decidere.	
	All'odierna udienza, le parti hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le	
	rispettive deduzioni, concludendo in conformità agli atti scritti e, in tale stato,	
	la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- La fattispecie dannosa dedotta in giudizio concerne il danno erariale da	
	mancata entrata asseritamente derivato al Comune di Trani (BT) in	
	8	

	conseguenza dell'omessa emissione degli avvisi di accertamento IMU per le	
	annualità 2012, 2013 e 2014 - e successiva prescrizione del relativo credito -	
	nei confronti della società "Ristorante Cristoforo Colombo di Normando	
	Francesco sas" (d'ora in poi, la Società), in qualità di titolare della concessione	
	n. 91/98, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, per la durata di 48	
	mesi, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001.	
	Nella vicenda all'esame, tuttavia, ciò che assume dirimente rilievo ai fini	
	dell'accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria - come,	
	peraltro, è reso evidente dalle deduzioni difensive dei convenuti e dalla stessa	
	impostazione accusatoria, nella parte in cui si contrastano con dovizia di	
	argomenti le congeneri deduzioni rassegnate in sede pre-giudiziale - non è	
	tanto la verifica dell'effettivo avverarsi della prescrizione del potere	
	impositivo del Comune di Trani riguardo all'IMU dovuta dalla Società per le	
	suddette annualità e della riconducibilità del danno scaturito per il pubblico	
	erario a colpa grave dei due dirigenti dell'Ufficio Tributi chiamati in giudizio,	
	quanto la sussistenza stessa di siffatto potere impositivo (e, dunque,	
	derivatamente, della contestata lesione patrimoniale), che presuppone, più a	
	monte, l'accertamento della validità legale (nelle annualità contestate) del	
	titolo concessorio <i>de quo</i> in capo alla Società.	
	È noto, infatti, che soltanto la constatazione di un'occupazione "non abusiva"	
	avrebbe legittimato l'ente locale ad esercitare il proprio potere di accertamento	
	ed escussione dell'IMU che qui ne occupa (cfr. <i>ex multis</i> Corte di Cass. Sez.	
	Tributaria, Ordinanza. n. 9957 del 13 aprile 2023, secondo cui "... il	
	<i>legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione</i>	
	<i>materiale del bene bensì l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la</i>	

detenzione dell'utilizzatore... ”).

Ne consegue, quindi, che la fattispecie dannosa contestata ai convenuti deve necessariamente essere ancorata, sotto il profilo causale e temporale, alla dimostrazione che la concessione n. 91/1998, originariamente rilasciata alle sigg. Cuocci Martorano Rosa e Curci Antonella, costituisse ancora - nel periodo considerato (dal 2012 al 2014) - un valido titolo giustificativo dell'occupazione demaniale, nonostante questo risultasse scaduto in data 31 dicembre 2001 e non fosse mai stato espressamente rinnovato, prorogato, regolarizzato o dichiarato decaduto con un provvedimento amministrativo *ad hoc* (quantomeno sino all'emanazione dell'ordinanza di sgombero n. 20 del 18 settembre 2020, adottata dal competente “Ufficio Tecnico comunale - Area IV Urbanistica Demanio Ambiente”, che ha sancito, in via definitiva, l'abusività dell'occupazione da parte della Società).

Non è, quindi, un caso - come già anticipato - che il Procuratore regionale fondi, pressoché esclusivamente, il suo libello accusatorio sul presupposto dell'asserita validità legale negli anni 2012, 2013 e 2014 del titolo concessorio originario, riconducendola essenzialmente:

- per il 2012 e 2013, a quanto statuito dalla sentenza n. 28/2011 del Tribunale Penale di Bari che “...*stabiliva la durata della concessione fino al 2013 ex art. 10 della Legge n. 88/2001. Rinnovo automatico di sei anni in sei anni a decorrere dall'originaria scadenza del 2001 peraltro riconosciuto in diversi gradi di giudizio in sede penale...*” (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione);

- per il 2014, ad una clausola contenuta nella medesima concessione “...*in cui si prevede la proroga del godimento del bene sino al rinnovo della licenza e all'eventuale rigetto della domanda subordinatamente alla presentazione*

dell'istanza di rinnovo nei termini stabiliti dall'Autorità (marittima) e al versamento del canone di importo pari a quello già versato..." (cfr. pag. 30 dell'atto di citazione), in considerazione delle plurime istanze di rinnovo avanzate dalla Società nel corso degli anni, del pagamento di alcune annualità del canone e della circostanza che tali richieste non erano mai esitate né in un provvedimento di rinnovo, né di rigetto.

2.- Ritiene il Collegio di non poter condividere le considerazioni svolte dal Procuratore regionale in relazione ai riferiti profili di contestazione.

2.1- La prospettazione accusatoria sembra, invero, trascurare del tutto la circostanza (nota al Procuratore regionale, già dalla fase pre-processuale) che, sin dalla data di notifica dell'invito a dedurre agli odierni convenuti (avvenuta nei mesi di febbraio/marzo 2023) e, a maggior ragione, alla data di notifica dell'atto di citazione (avvenuta nei mesi di maggio/giugno 2023), risultavano essere già intervenute sia la sentenza n. 301/2022 del TAR Puglia (pubblicata il 26 febbraio 2022), che l'Ordinanza n. 4325 del Consiglio di Stato (pubblicata il 1° settembre 2022), con le quali era stata, rispettivamente: (i) statuita la legittimità dell'ordinanza di sgombero n. 20/2020 adottata dal Comune di Trani nei confronti della Società in quanto, testualmente "...non sussistono, invero, le condizioni di operatività dell'invocata proroga ex lege dell'originaria concessione del 1998 ...", che "...infatti è scaduta alla data del 31.12.2001..." e "...in ogni caso manca un atto di voltura del provvedimento concessorio..."; (ii) confermata l'efficacia di tale sentenza (di cui la Società aveva chiesto la sospensione in via cautelare), sul rilievo, tra gli altri, che l'appellante non era "...stato mai autorizzato al subentro nella concessione...", né sarebbe potuta "...essere invocata ... la proroga ex lege

della concessione... ”.

Ed invero, pur non volendosi tener conto che la convenuta Marcucci nella comparsa di costituzione ha rappresentato (cfr. pag. 6) che - da una consultazione *on line* del sito ufficiale della Giustizia amministrativa - l'appello al Consiglio di Stato proposto dalla Società risultava “...rinunciato...” (ciò che ha, in effetti, trovato conferma nelle more della redazione della presente sentenza, essendo stata pubblicata in data 15 novembre 2023, la pronuncia n. 09823/2023 di estinzione con tale motivazione, assumendo, quindi, la statuizione del TAR Puglia valenza di giudicato), sta di fatto che, ad avviso del Collegio, l'azione risarcitoria promossa dal Procuratore regionale si appalesa infondata, non ricorrendo, all'evidenza, nel caso di specie, il requisito dell'attualità del danno al momento della proposizione dell'atto introduttivo (cfr. sul punto: Sez. Giurisd. Molise, sent. n. 84/2010 e Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 2/2008), stante l'indubbia efficacia esecutiva della sentenza del Tar Puglia circa la legittimità dell'adottato provvedimento di sgombero, sul presupposto della natura abusiva dell'occupazione dell'immobile, sin dalla scadenza (31 dicembre 2001) della concessione demaniale.

Non condivisibile si rivela l'impostazione accusatoria del Requirente che, al fine di valorizzare la tesi (del tutto indimostrata) dell'esistenza di un “...valido titolo concessorio...” in capo alla Società e, quindi, della sussistenza di un danno concreto ed attuale da mancata entrata IMU sofferto dal Comune di Trani, si spinge sino a ritenere che quanto statuito dal TAR Puglia nel 2022, con una “...sentenza [...] appellata e ancora non definitiva...” era da considerarsi recessivo rispetto alla sentenza n. 28/2011 del Tribunale Penale

	di Bari che “...stabiliva la durata della concessione fino al 2013 ex art. 10 della Legge n. 88/2001... ”.	
	Al riguardo, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che per effetto di quest’ultima sentenza - che aveva assolto in via definitiva il Normando Francesco (in qualità di amministratore unico e socio accomandatario della Società) da una pluralità di reati edilizi, nonché da quello di occupazione abusiva previsto dall’art. 1161 del Cod. Nav., sul postulato dell’intervenuta proroga automatica della concessione - non poteva certamente configurarsi, nel giudizio incardinato dinnanzi al Giudice amministrativo, alcun vincolo di giudicato, in quanto il Comune di Trani non aveva preso parte al giudizio penale.	
	Sul punto specifico si è recentemente pronunciata la VI Sez. del Consiglio di Stato (Sent. n. 9656/2022) in una vicenda simile a quella che ne occupa, nei seguenti testuali termini: “...In linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia, come nella fattispecie, costituita parte civile nel processo penale.	
	Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi.	
	13	

	<i>Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti</i>	
	<i>dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o</i>	
	<i>che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri</i>	
	<i>soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura</i>	
	<i>collegati alla vicenda penale (...).</i>	
	<i>Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei "fatti</i>	
	<i>materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che</i>	
	<i>rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma</i>	
	<i>valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o</i>	
	<i>dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358; 15/2/2021, n.</i>	
	<i>1350; 23/11/2017, n. 5473; 28/7/2016, n. 3403; Sez. V, 17/3/2021, n. 2285).</i>	
	<i>Da ciò discende che la circostanza che, nel caso di specie, il giudice penale</i>	
	<i>avesse ritenuto che la tettoia fosse soggetta a mera autorizzazione gratuita,</i>	
	<i>non impediva all'amministrazione comunale e al Tribunale di opinare</i>	
	<i>diversamente... ”.</i>	
	<i>Per non dire, che la pronuncia del Tribunale Penale di Bari era stata, già da</i>	
	<i>tempo, superata dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione che si</i>	
	<i>è attestata, in linea con la statuizione del Tar Puglia, nel senso di ritenere che</i>	
	<i>le disposizioni disciplinanti la proroga automatica delle concessioni demaniali</i>	
	<i>marittime si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a</i>	
	<i>quelle sorte dopo la legge n. 88 del 2001; ed, in ogni caso, la Suprema Corte</i>	
	<i>si è pronunciata nel senso che “...le normative che prevedono la proroga</i>	
	<i>automatica delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 richiedono</i>	
	<i>un'espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento</i>	
	<i>espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo</i>	

	dell'esistenza a monte di un titolo valido, ma anche del permanere dei	
	requisiti in capo al concessionario..." (cfr. Cass. Sez. III - n. 25993/2019,	
	peraltro, allegata sub. 2 al Doc. 1 della produzione di parte attrice).	
	Va quindi ribadito che, al momento dell'introduzione del presente giudizio di	
	responsabilità, la sentenza del TAR Puglia n. 301/2022 (esecutiva ai sensi di	
	legge, come confermato dall'ordinanza n. 4325/2022 del Consiglio di Stato)	
	che, giova ripeterlo, dichiarava abusiva l'occupazione demaniale della Società	
	sin dal lontano 1° gennaio 2002, rappresentava (e rappresenta, oggi, con il suo	
	passaggio in giudicato) l'unica statuizione efficace nei confronti del Comune	
	di Trani, peraltro, espressa nella sola e legittima <i>sedes materiae</i> , vale a dire,	
	quella del giudizio amministrativo, nell'ambito del quale il G.A. è, per	
	l'appunto, il solo giudice deputato <i>ex lege</i> a conoscere e a decidere sulla	
	legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati dalla Pubblica	
	Amministrazione.	
	2.2- Sulla scorta di quanto sin qui esposto, non ritiene utile il Collegio	
	soffermarsi sull'assunto del Procuratore regionale, secondo cui la concessione	
	si sarebbe prorogata per l'anno 2014 in forza, a suo dire, di una clausola	
	contenuta nella concessione n. 91/98, trattandosi, all'evidenza, di deduzione	
	del tutto avulsa dalla complessa cornice legislativa disciplinante la soggetta	
	materia della quale non ne viene fatto alcun cenno o riferimento, neanche al	
	fine di contestualizzare l'asserzione nell'alveo della complicata vicenda	
	amministrativa che ne occupa.	
	2.3- Conclusivamente, ed alla luce delle argomentazioni svolte, reputa il	
	Collegio che l'azione risarcitoria vada rigettata per insussistenza del danno	
	contestato, in considerazione dell'occupazione abusiva dell'area demaniale da	
	15	

	parte della Società, circostanza, questa, da cui, come detto, non può farsi	
	discendere il legittimo esercizio del potere impositivo di accertamento e di	
	riscossione dell'IMU da parte del Comune di Trani e, conseguentemente, la	
	sua prescrizione per intervenuta scadenza del termine per la notifica degli	
	avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014.	
	2.4- La declaratoria d'insussistenza del danno, sotto il profilo del requisito	
	della sua attualità e concretezza, per le finanze del Comune di Trani posto a	
	base della richiesta di risarcimento attorea, esonera il Collegio dall'obbligo di	
	trattazione dell'elemento soggettivo della contestata responsabilità,	
	rimanendone assorbito.	
	5.- Nei confronti dei difensori dei convenuti va conseguentemente liquidato,	
	ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Codice della Giustizia Contabile e a carico	
	del Comune di Trani (BT), il compenso spettante ai sensi del D.M. 10.3.2014	
	n. 55, sulla base del valore della causa e dell'effettiva attività defensionale	
	svolta, quale quantificato in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando:	
	- assolve MARCUCCI Grazia e PEDONE Angelo , <i>ut supra</i> generalizzati,	
	da ogni responsabilità in ordine all'avanzata pretesa risarcitoria;	
	- liquida in favore degli avv.ti Ermelinda Pastore e Massimo F. Ingravalle e a	
	carico del Comune di Trani (BT), rispettivamente il compenso di € 4.000	
	(quattromila) e di € 2.000 (duemila), oltre al rimborso delle spese generali	
	nella misura forfetaria del 15% e IVA e CPA, come per legge.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	16	

Così deciso, in Bari, nelle camere di consiglio del 25 ottobre 2023 e 24 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Rossana De Corato)

(Pasquale Daddabbo)



ROSSANA DE
CORATO
CORTE DEI
CONTI
28.01.2024
10:47:48
GMT+01:00



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
29.01.2024
12:49:08
GMT+01:00

Depositata in udienza il 29/1/2024



FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI CONTI
29.01.2024
17:50:41
GMT+01:00